

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015
396/2015/R/GAS

REVISIONE DELLE TEMPISTICHE RELATIVE AI MECCANISMI DI PEREQUAZIONE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETTIFICHE DEI DATI TRASMESSI AI FINI DELLA PEREQUAZIONE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica", approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07", approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG

2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 483/2014/R/EEL);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 26 maggio 2015, prot. Autorità n. 16682 del 27 maggio 2015 (di seguito: comunicazione del 26 maggio 2015);
- la deliberazione 18 giugno 2015, 291/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 291/2015/R/GAS);
- il documento per la consultazione 18 giugno 2015, 294/2015/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 294/2015/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 367/2014/R/GAS è stata approvata la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;
- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 42, comma 1, della RTDG, la perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione e di misura per gli anni 2014-2019 si articola in:
 - a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
 - b) perequazione dei costi relativi al servizio di misura;
- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 42, comma 3, della RTDG, in relazione all’interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell’Autorità e ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell’Autorità;
- le modalità di determinazione degli importi a consuntivo e in acconto, relativi alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione, sono definite rispettivamente dall’articolo 43 e dall’articolo 45 della RTDG, mentre le modalità per il calcolo dell’ammontare di perequazione dei costi relativi al servizio di misura sono definite dall’articolo 44 della medesima RTDG;
- le regole per la quantificazione ed erogazione dei saldi di perequazione sono fissate dall’articolo 46 della RTDG, che prevede le seguenti tempistiche:
 - entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall’anno 2015, ciascuna impresa distributrice fa pervenire alla Cassa le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione relativo all’anno precedente;
 - entro il 30 settembre di ciascun anno, la Cassa comunica, all’Autorità e a ciascuna impresa distributrice, l’ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, di cui all’articolo 43 della RTDG e di cui all’articolo 44 della RTDG;
 - entro il 31 ottobre di ogni anno, ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto;

- entro il 30 novembre di ogni anno, la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice;
- la RTDG non prevede attualmente disposizioni in merito alla rettifica di errori di comunicazione alla Cassa delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 26 maggio 2015, la Cassa ha segnalato, all'Autorità, alcune esigenze di revisione delle disposizioni della RTDG in relazione alle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e l'opportunità di introdurre disposizioni in materia di rettifiche dei dati trasmessi alla medesima Cassa dalle imprese distributrici ai fini della perequazione;
- con la deliberazione 291/2015/R/GAS è stato avviato un procedimento per la revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e per l'adozione di provvedimenti in materia di rettifiche dei dati trasmessi ai fini della perequazione, con l'obiettivo di consentire una gestione più efficiente di tali meccanismi da parte della Cassa e di favorire una convergenza delle disposizioni in materia di gestione dei meccanismi di perequazione previste dalla RTDG con le disposizioni relative alle perequazioni gestite dalla Cassa per altri servizi di settori di competenza dell'Autorità;
- le ipotesi di convergenza in relazione alle partite relative ai servizi del settore elettrico sono valutate nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 483/2014/R/EEL, per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione in vigore nel periodo di regolazione con decorrenza dall'1 gennaio 2016.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 294/2015/R/GAS sono state illustrate alcune ipotesi di:
 - revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - intervento regolatorio in materia di rettifiche dei dati trasmessi dalle imprese ai fini della perequazione;
- in relazione alla revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, nel documento per la consultazione 294/2015/R/GAS è stato ipotizzato:
 - di confermare, al 31 luglio, il termine per l'invio dei dati da parte delle imprese alla Cassa, ma di prevedere che la Cassa effettui una comunicazione preliminare dei risultati di perequazione entro la data del 15

- settembre di ogni anno e che le imprese possano inviare richieste di rettifica dei dati della raccolta corrente entro il 15 ottobre, senza incorrere nell'applicazione di indennità amministrative, al fine di ridurre la numerosità delle rettifiche a seguito di errori di comunicazione e di uniformare la disciplina prevista dalla RTDG con quella stabilita dal TIV;
- di prevedere che la Cassa proceda alla comunicazione dei risultati definitivi di perequazione entro il 15 novembre di ciascun anno;
 - di prevedere che le imprese siano tenute a versare gli importi dovuti alla Cassa entro il 15 dicembre di ogni anno, mentre l'erogazione dalla Cassa alle imprese degli importi spettanti avverrebbe entro il 31 dicembre di ogni anno;
- in relazione alle ipotesi di revisione delle tempistiche:
 - i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno valutato positivamente la previsione di una comunicazione preliminare dei risultati di perequazione da parte della Cassa, che consentirebbe alle imprese di gestire efficacemente il processo di verifica ed eventuale rettifica dei dati;
 - alcuni soggetti hanno proposto di ridurre da un mese a quindici giorni il termine per l'invio delle richieste di rettifica da parte delle imprese e di anticipare di quindici-trenta giorni il termine per la comunicazione dei risultati definitivi di perequazione, al fine di anticipare le successive scadenze con riferimento ai versamenti delle imprese e alle erogazioni alle imprese;
 - diversi soggetti hanno sostenuto che lo spostamento del termine per l'erogazione da parte della Cassa degli importi spettanti alle imprese al 31 dicembre potrebbe determinare per gli operatori, ove le erogazioni non avvenissero in maniera tempestiva, il mancato computo di importanti partite economiche nella posizione finanziaria netta di fine anno, criticità in sede di chiusura di bilancio e una mancanza della liquidità necessaria ad effettuare pagamenti programmati entro fine anno; su queste basi, diversi soggetti hanno chiesto di anticipare tale termine a fine novembre o al più al 15 dicembre, rimodulando conseguentemente anche il termine per il versamento delle imprese alla Cassa degli importi dovuti;
 - in relazione all'ipotesi di intervento regolatorio in materia di rettifiche dei dati trasmessi dalle imprese ai fini della perequazione, nel documento per la consultazione 294/2015/R/GAS, l'Autorità ha ipotizzato di introdurre nella RTDG disposizioni analoghe a quelle relative alle perequazioni gestite dalla Cassa per altri servizi dei settori di competenza dell'Autorità, prevedendo in particolare che:
 - ai fini della perequazione, eventuali richieste di rettifica dei dati inviati da parte delle imprese distributrici, se successive alla scadenza del 15 ottobre, comportino l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo definito pari a 1.000,00 euro; tale disposizione troverebbe applicazione con riferimento a rettifiche

- non aventi impatto ai fini tariffari, già oggetto di indennità amministrativa ai sensi della RTDG;
- i versamenti alla Cassa per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione siano maggiorati secondo le modalità operative definite dalla Cassa;
 - in relazione all'ipotesi di intervento regolatorio in materia di rettifiche dei dati trasmessi dalle imprese ai fini della perequazione nell'ambito della consultazione:
 - un soggetto ha proposto che l'indennità per invio tardivo delle rettifiche non venga applicata nel caso in cui l'invio della comunicazione fuori tempo limite riguardi errori imputabili alla Cassa;
 - alcuni soggetti hanno ritenuto giustificabile l'introduzione di un'indennità amministrativa legata a richieste non tempestive e/o tardive di rettifica dei dati da parte delle imprese solo in un'ottica di miglioramento dell'*iter* dei meccanismi di perequazione nel suo complesso, proponendo che questa e altre penalizzazioni, quali maggiorazioni o interessi di mora, non vengano applicate nel caso in cui si sia verificato un subentro al gestore precedente a seguito di nuovo affidamento del servizio;
 - un soggetto non ha ritenuto condivisibile l'ipotesi di maggiorazione dei versamenti alla Cassa secondo le modalità operative definite dalla Cassa, ritenendo già sufficienti a tale fine le disposizioni relative all'applicazione dei tassi di interesse di mora previste dalla RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in materia di revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, tenere conto degli elementi emersi nell'ambito della consultazione e in particolare dell'esigenza di comprimere i tempi per i pagamenti alle imprese e, di conseguenza, le scadenze precedenti ad essi connesse, in particolare:
 - confermare al 31 luglio il termine per l'invio dei dati da parte delle imprese alla Cassa;
 - prevedere che la Cassa effettui una comunicazione preliminare dei risultati di perequazione entro la data del 15 settembre di ogni anno, al fine di ridurre la numerosità delle rettifiche a seguito di errori di comunicazione e di uniformare la disciplina prevista dalla RTDG con quella stabilita dal TIV;
 - anticipare al 30 settembre, rispetto all'ipotesi in consultazione, la scadenza entro la quale le imprese possono inviare richieste di rettifica dei dati della raccolta corrente senza incorrere nell'applicazione di indennità amministrative;
 - sempre in coerenza con il richiamato obiettivo di contenimento dei tempi di erogazione degli importi dovuti alle imprese, prevedere che la Cassa proceda alla comunicazione dei risultati definitivi di perequazione

- entro il 31 ottobre di ciascun anno, con anticipo di quindici giorni rispetto all'ipotesi illustrata nel documento per la consultazione 294/2015/R/GAS;
- prevedere che le imprese siano tenute a versare gli importi dovuti alla Cassa entro il 30 novembre di ogni anno;
 - in relazione alla necessità di coniugare le esigenze di gestione efficace dei meccanismi perequativi da parte della Cassa con le esigenze di equilibrio finanziario espresse dalle imprese in consultazione, anticipare al 15 dicembre, rispetto all'ipotesi in consultazione, il termine per l'effettuazione delle erogazioni dalla Cassa alle imprese degli importi ad esse spettanti;
 - in materia di rettifiche dei dati trasmessi dalle imprese ai fini della perequazione, introdurre nella RTDG disposizioni analoghe a quelle relative alle perequazioni gestite dalla Cassa per altri servizi dei settori di competenza dell'Autorità, con la finalità di compensare gli oneri amministrativi conseguenti la richiesta di rettifica e di riconoscere gli interessi connessi al ritardo nell'erogazione alla Cassa di somme in conseguenza di errori nella comunicazione di dati, prevedendo:
 - l'introduzione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede una rettifica oltre i termini previsti a valle della comunicazione preliminare della Cassa dei risultati di perequazione, nei casi in cui non sia già prevista l'applicazione di indennità amministrative ai sensi dell'articolo 4 della RTDG;
 - in particolare, che l'indennità amministrativa di cui al punto precedente, a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, sia fissata pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo definito pari a 1.000,00 euro;
 - che l'indennità amministrativa di cui ai punti precedenti si applichi anche nel caso di richieste di rettifica da parte di imprese subentrate ad un gestore precedente a seguito di nuovo affidamento del servizio, alla luce del fatto che all'atto del subentro l'operatore cessionario subentra nei diritti ed oneri dell'operatore cedente;
 - a integrazione delle disposizioni dell'articolo 81 della RTDG, che prevedono l'applicazione di interessi di mora in caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti di importi dovuti, l'introduzione di una maggiorazione degli importi dovuti alla Cassa derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione, non ritenendosi fondata la tesi sostenuta da un soggetto in fase di consultazione secondo cui tale maggiorazione andrebbe a sovrapporsi alle richiamate disposizioni della RTDG in materia di tassi di interesse di mora, dal momento che gli interessi di mora sono calcolati sugli importi definiti sulla base dei dati originariamente dichiarati dagli esercenti e non considerano gli effetti degli errori in sede di comunicazione dei dati di perequazione;
 - che le modalità operative per la determinazione della maggiorazione di cui al precedente punto siano definite dalla Cassa

DELIBERA

1. di sostituire il comma 46.6 della RTDG con il seguente comma:
“46.6 La Cassa comunica in via preliminare entro il 15 settembre di ciascun anno all’Autorità e a ciascuna impresa distributrice l’ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a consuntivo, di cui al comma 43.1 e al comma 44.1, e degli acconti ai sensi di quanto disposto dai commi 46.1 e 46.2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Cassa comunica in via definitiva all’Autorità e a ciascuna impresa distributrice l’ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a consuntivo, di cui al comma 43.1 e al comma 44.1, e degli acconti ai sensi di quanto disposto dai commi 46.1 e 46.2.”;
2. al comma 46.7 della RTDG, di sostituire le parole “31 ottobre” con le parole “30 novembre”;
3. al comma 46.8 della RTDG, di sostituire le parole “30 novembre” con le parole “15 dicembre”;
4. di inserire dopo il comma 46.9 della RTDG i seguenti commi:
“46.10 Ai fini della perequazione, eventuali richieste di rettifica dei dati inviati da parte delle imprese distributrici alla Cassa, se successive alla scadenza del 30 settembre, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo definito pari a 1.000,00 euro. Tale disposizione trova applicazione con riferimento a rettifiche non aventi impatto ai fini tariffari, già oggetto di indennità amministrativa ai sensi della RTDG.
46.11 I versamenti alla Cassa per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione sono maggiorati secondo le modalità operative definite dalla Cassa.”;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTDG sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni